

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Oliviero Drigani	Presidente
Vincenzo Colarieti	Cons. rel.
Francesca Mulloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n del ruolo 2010 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n di data 2009 depositata in data 2009 in punto opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.

www.unijuris.it

TRA

Omissis, già corrente in x (PN), in persona del suo ex legale rappresentante y, elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio cittadino dell'avv del foro di Pordenone, rappresentata e difesa dagli avv e del foro di Pordenone, per procura di data 5-2-2010 a margine del ricorso ex art 18 LF depositato in data 6-2-2010.

RECLAMANTE

E

www.unijuris.it

Curatela del Fallimento della omissis già corrente in x (PN), in persona del suo curatore dott.

RECLAMATO NON COSTITUITO

E www.unijuris.it

omissis, entrambe residenti in Sacile.

RECLAMATE NON COSTITUITE

Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona del signor Curto dott Angelo che con nota depositata in data 30-3-2010 ha così concluso: <<Chiede la reiezione del reclamo>>

Causa decisa in seguito all'udienza camerale di data 31-3-2010 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per l'appellante : <<Revocare il fallimento di omissis dato con sentenza del Tribunale di Pordenone di data 16-12-2009 depositata in data 18-12-2009 e notificata alla società debitrice in data 8-1-2010.

Spese di lite rifuse con accessori di legge o quantomeno compensate>> www.unijuris.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Pordenone in data 9-7-2009, XX e YY chiedevano dichiararsi il fallimento della s.r.l. ZZ, corrente in Brugnera (PN),

assumendone lo stato d'insolvenza per l'impossibilità ad assolvere un loro credito riconosciuto giudizialmente.

Evidenziavano che il precetto, per il pagamento di € 5.811,87, notificato in data 23-7-2008, era rimasto privo di riscontro, né aveva dato esito il tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale dell'impresa, perché l'ufficiale giudiziario aveva accertato che, negli stessi locali, veniva esercitato un servizio professionale totalmente estraneo alla debitrice. www.unijuris.it

All'udienza di data 22-10-2009, la s.r.l. ZZ si costituiva negando il superamento delle soglie di fallibilità ed eccependo l'inesistenza della condizione di procedibilità ex art 15 L.F.

Dopo un rinvio dovuto ad indagini d'ufficio sulla sussistenza della condizione di procedibilità, all'udienza di data 10-12-2009, il giudice delegato riservava la decisione al collegio

Con sentenza depositata in data 18-12-2009, il Tribunale di Pordenone, nella premessa della propria competenza territoriale ancorata alla sede dell'impresa, dichiarava il fallimento della s.r.l.ZZ.

Dava atto dell'esistenza di un coacervo debitorio superiore alla soglia di procedibilità di cui all'art 15

L.F. www.unijuris.it

Riteneva sussistenti le caratteristiche dimensionali dell'impresa richieste dall'art 1 LF quali soglie di fallibilità, in mancanza della prova sul mancato superamento dei limiti legali, che il debitore, onerato ad un tanto, non aveva dato, omettendo di presentare dichiarazione fiscale e bilancio d'esercizio per l'anno 2008.

Desumeva l'elemento oggettivo dello stato d'insolvenza dalla sproporzione fra l'attivo ed il passivo e dai risultati del tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'impresa

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società fallita s.r.l. ZZ chiedendone la revoca per errata valutazione della sussistenza dei presupposti ex art 1 lett a), b) e c) L.F. che consentivano il ricorso alla procedura fallimentare.

A tal proposito, pur ammettendo di essere onerata della prova della qualità di piccolo imprenditore, richiamava l'interpretazione data all'art 1 LF dalla Corte Costituzionale, secondo la quale l'onere della prova non ricade esclusivamente sull'imprenditore, ma va integrata

dai poteri officiosi dell'organo giudiziario che, in caso di dubbio sul superamento delle soglie, può integrare l'istruttoria lacunosa.

Produceva il bilancio dell'esercizio 2007 (con attività e ricavi inferiori alle soglie di legge), insieme a documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro con tutti i dipendenti, l'ultimo dei quali era stato licenziato nel giugno 2007, un tanto al fine di dimostrare l'assenza di ricavi ed attività per l'anno 2008.

www.unijuris.it

Concludeva chiedendo, previa integrazione istruttoria rimessa al Collegio, la revoca della declaratoria di fallimento con vittoria di spese.

All'odierna udienza camerale il Collegio, raccolte le dichiarazioni del curatore comparso personalmente, e, sentita la reclamante, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le critiche dell'appellante meritano condivisione con revoca della declaratoria di fallimento della s.r.l. ZZ. L'interpretazione restrittiva data dal Tribunale sulla distribuzione dell'onere probatorio operata dall'art 1 della L.F. (dopo l'ultima novella del 2007) non pare condivisibile perché non costituzionalmente orientata.

La Corte Costituzionale (Sent n 198 del 2009 in G.U. n 27 del 8-7-2009) ha insegnato che <<nella materia fallimentare vi è un ampio potere d'indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante>>, evidenziandone gli indici rivelatori nell'art 15 comma IV L.F. e nello stesso art 1 L.F., laddove, alla lett b), con l'inciso <<in qualunque modo risulti>>, consente al giudice, al fine di accertare i ricavi lordi, di utilizzare qualsiasi fonte di prova, anche diversa dalle allegazioni probatorie dell'imprenditore coinvolto nella procedura.

Nel caso in esame, l'onere della prova ha allegato un quadro probatorio oggettivamente insufficiente, ma non del tutto assente, perché il bilancio del 2006 era stato regolarmente depositato, così come le dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta del 2006 e 2007.

Dalla predetta documentazione fiscale e contabile emerge, nel predetto biennio, un compendio di attività e ricavi entrambi inferiori alla rispettiva soglia di legge.

L'esame complessivo della prova raccolta dimostra il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui ai punti a) e b) dell'art 1 L.F. per almeno due dei tre anni del periodo d'osservazione.

Con riferimento all'anno 2008 la reclamante ha allegato, in sede prefallimentare, il mancato superamento delle soglie desumibile dalla sostanziale messa in liquidazione

dell'impresa dalla seconda metà del 2007, peraltro omettendo di corroborare l'assunto con specifici elementi di prova. www.unijuris.it

A fronte di tali allegazioni, peraltro, è mancato un concreto riscontro officioso (mediante l'ausilio della polizia tributaria) che valesse a far emergere gli elementi che potevano confermare o disattendere la tesi difensiva della debitrice.

La parte onerata dalla prova ha integrato l'offerta in questo grado, mediante la produzione documentale attestante l'assenza di dipendenti dal luglio del 2007 e la vendita dei beni strumentali.

Ulteriore conforto alla tesi di fatto dell'inattività dell'impresa (con il corollario dell'assenza di attività e ricavi) per l'ultimo degli anni di osservazione è offerto dalle dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentare.

Resta, infine, da dimostrare il mancato superamento della soglia di cui alla lett c) dell'art 1 L.F. concernente l'ammontare complessivo delle passività.

In sede prefallimentare la somma è risultata essere di poco superiore ai centomila euro, di cui solo i debiti nei confronti delle XX e YY di natura commerciale, mentre

per il residuo il creditore è lo Stato, per il pagamento di ammende ed altri debiti verso enti pubblici.

Non vi sono elementi che possano lasciar presumere il superamento della soglia di cinquecentomila euro, anzi ve ne sono di segno indiziario opposto.

Infatti può lecitamente presumersi l'assenza altri creditori di natura pubblica che sarebbero rappresentati dalla stessa concessionaria; inoltre è implausibile che creditori privati di somme ingenti siano rimasti inerti dopo la cessazione dell'attività dell'impresa, che, da tempo, aveva chiuso i locali al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario nel settembre del 2008.

La novità delle questioni trattate e le oggettive difficoltà interpretative della norma, che ha richiesto l'intervento di una sentenza della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio. www.unijuris.it

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla s.r.l. ZZ nei confronti della curatela del fallimento s.r.l. ZZ e delle creditrici istanti XX e YY, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n 83/09 di data 16-12-2009 depositata in data 18-12-2009, ogni

diversa istanza eccezione deduzione disattesa così
provvede:

In accoglimento del reclamo revoca la declaratoria di
fallimento della s.r.l. ZZ disposta con l'impugnata
sentenza qui riformata.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria di notificare la presente sentenza
al curatore del fallimento della s.r.l. ZZ e alle
creditrici procedenti XX e YY, nonché di provvedere alla
pubblicazione dello stesso provvedimento nelle forme di
cui all'art 17 L.F. www.unijuris.it

Così deciso nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data
31-3-2010.

Il cons. est.

V. Colarieti

Il Presidente

O. Drigani